

REGIONE	SICILIA	SINTESI SCHEDA	
LEGGE	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25 "Interventi in favore delle attività teatrali"	A cura di Luca Mazzone	
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e Finalità) 1) La Regione, nel rispetto del principio della libertà dell'arte, riconosciuto e garantito dall'articolo 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo delle attività teatrali e ne favorisce la diffusione quale mezzo di espressione artistica delle culture e delle identità locali, nonché quale fattore di contrasto alla marginalità ed al disagio, di crescita sociale, economica e politica di alto valore intellettuale e formativo. 2. La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno: a) alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo; b) alle spese di investimento per interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; c) all'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, alla formazione del fondo rischi e dei fondi di garanzia operanti nel settore mediante anticipazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato e la stipulazione di apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e Finalità)</p> <p>Gli obiettivi della norma rispondo ai criteri ai sensi dell'articolo 33 della costituzione, la Regione si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle attività teatrali e di favorirne la diffusione come espressione delle culture e delle identità locali, contrastare la marginalità e il disagio e sostenere la crescita sociale, economica e politica. Le finalità più specifiche sono: 1) Sostenere la spesa corrente dei soggetti pubblici e privati del settore; 2) la spesa di investimento e restauro delle tecnologie e delle attrezzature; 3) garantire l'accesso al credito alle imprese, anche attraverso agevolazioni legata al fondo rischi e ai fondi di garanzia.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) 1. Per la pianificazione degli interventi in favore delle attività teatrali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio provvedimento, sentite le proposte delle province regionali e dei comuni e previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 15, adotta il piano triennale delle attività teatrali, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi di cui al Titolo I. 2. Il piano triennale delle attività teatrali contiene la programmazione degli interventi e provvede al censimento delle manifestazioni teatrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e rilevanza turistica. 3. Il piano triennale indica le risorse utili ad incentivare la produzione artistica ed individua le iniziative di sostegno del settore con particolare riferimento agli interventi strutturali e alle iniziative di informazione e di educazione teatrale. 4. In coerenza alle previsioni del piano triennale delle attività teatrali, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione approva, con decreto, il programma annuale delle attività teatrali. 5. Il programma annuale delle attività teatrali individua e riconosce le strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale. (...)</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno riguardo alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo; Per la pianificazione degli interventi in favore delle attività teatrali, l'Assessore regionale [oggi al Turismo, Sport e spettacolo perché la delega ha cambiato assessorato] con proprio provvedimento, sentite le proposte delle province regionali e dei comuni e previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 15, adotta il piano triennale delle attività teatrali, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi sopraesposti. Il piano triennale contiene la programmazione degli interventi e provvede al censimento delle manifestazioni teatrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e rilevanza turistica, indica le risorse utili ad incentivare la produzione artistica ed individua le iniziative di sostegno del settore con particolare riferimento agli interventi strutturali e alle iniziative di informazione e di educazione teatrale. In coerenza alle previsioni del piano triennale, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto, l'Assessore competente approva, con decreto, il programma annuale delle attività teatrali. Tale programma individua e riconosce le strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 15 (Osservatorio regionale delle attività teatrali) 1. Presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è istituito l'Osservatorio regionale delle attività teatrali, che espleta le seguenti funzioni: a) esprime parere sul piano triennale delle attività culturali, con la presenza obbligatoria dei rappresentanti dell'Unione delle province siciliane e dell'Associazione dei comuni siciliani; b) esprime pareri e valutazioni, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in ordine all'attuazione del programma annuale delle attività teatrali e delle altre misure previste dal Titolo II della presente legge; (...) e) formula indirizzi e criteri per la conferenza regionale delle attività teatrali di cui all'articolo 16. 2. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ed è composto: a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, o da un suo delegato, che lo presiede; b) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, o da un suo delegato; c) dal Presidente della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, o da un suo delegato; d) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente o da un suo delegato; e) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'architettura e dell'arte contemporanea (DARC); f) dal dirigente generale del Dipartimento regionale della pubblica istruzione o da un suo delegato; g) dal dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo o da un suo delegato; h) da un rappresentante designato dal presidente dell'Unione delle province siciliane; i) da un rappresentante designato dal presidente dell'Associazione dei comuni siciliani; j) da quattro esperti nel settore dello spettacolo dal vivo, aventi comprovata esperienza professionale o didattica rispettivamente nella storia del teatro, nell'organizzazione dello spettacolo, nell'analisi economica e statistica dello spettacolo, nelle politiche culturali, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; k) da due rappresentanti delle associazioni teatrali e da un critico teatrale designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; l) da un rappresentante designato dalle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5; m) da un rappresentante designato dal sindacato attori italiani e da uno designato dal sindacato dei lavoratori della comunicazione; n) dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato; o) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative teatrali e loro consorzi. 3. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente. 4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito. La nomina a componente dell'Osservatorio e la partecipazione alle sue sedute è incompatibile con lo svolgimento di funzioni, cariche e attività riconducibili direttamente o indirettamente ai soggetti che presentano istanze o richieste di contributi ai sensi della presente legge. 5. L'Osservatorio, per proprie esigenze istruttorie, può nominare al suo interno commissioni e affidare alle stesse la trattazione di pareri o di valutazioni ad esso richieste.</p> <p>Art 16 (Conferenza regionale delle attività teatrali) 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione promuove la Conferenza regionale delle attività teatrali.</p>	<p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 15 (Osservatorio regionale delle attività teatrali) Art 16 (Conferenza regionale delle attività teatrali)</p> <p>Sono due gli strumenti di consultazione previsti. l'Osservatorio regionale delle attività teatrali e la Conferenza delle attività teatrali. L'Osservatorio non ha prevalentemente compiti di rilevazione e analisi dati, ma esprime parere sul piano triennale delle attività culturali, pareri e valutazioni in ordine all'attuazione del programma annuale delle attività teatrali e delle altre misure previste dal Titolo II della presente legge; È un organo che formula indirizzi e criteri per la conferenza regionale delle attività teatrali di cui all'articolo 16. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da un membro di ciascuno dei seguenti organi, politici e burocratici, rispettivamente: Assessorato Beni Culturali e pubblica istruzione, Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidenza della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; Le direzioni generali dei seguenti dipartimenti: Turismo e Spettacolo, Beni Culturali, Architettura Arte contemporanea (DARC), Pubblica istruzione; poi da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Unione delle province siciliane; Anci Sicilia. Poi da quattro esperti con comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo nella storia del teatro, nell'organizzazione dello spettacolo, nell'analisi economica e statistica dello spettacolo, nelle politiche culturali; poi da due rappresentanti delle associazioni teatrali, da un critico teatrale l) da un rappresentante designato dalle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5; dal sindacato attori, dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, da un rappresentante delle cooperative teatrali. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati.* Poi vi è la conferenza regionale delle attività teatrali promossa dall'assessorato di riferimento, nella norma è indicato l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, oggi è l'Assessore al Turismo, sport e Spettacolo e si configura come un momento di confronto con l'intero comparto, indetta dall'Assessore di riferimento.</p> <p>*L'osservatorio non è mai stato istituito, la Conferenza è stata indetta e tenuta soltanto una volta, in occasione dell'approvazione della legge nel corso dell'anno 2007.</p>

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>D. Ambiti</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e Finalità) (...) <p>2. La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno:</p> <p>a) alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo;</p> <p>b) alle spese di investimento per interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;</p> <p>c) all'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, alla formazione del fondo rischi e dei fondi di garanzia operanti nel settore mediante anticipazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato e la stipulazione di apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.</p> <p>Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro)</p> <p>1. La Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:</p> <p>a) concorrono a un equilibrato sviluppo delle attività teatrali in tutte le diverse espressioni, generi e forme, comprese quelle amatoriali;</p> <p>b) assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale;</p> <p>c) garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti;</p> <p>d) valorizzano le espressioni teatrali delle minoranze;</p> <p>e) promuovono la formazione professionale degli operatori.</p> <p>2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali:</p> <p>a) riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità, ne valorizzano il ruolo e la funzione di interesse pubblico;</p> <p>b) affermano e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche e ne promuovono lo sviluppo;</p> <p>c) riconoscono l'apporto culturale delle compagnie teatrali, ne sostengono la professionalità e la circolazione sul territorio e ne favoriscono l'attività;</p> <p>d) perseguono l'obiettivo di un'equilibrata diffusione dell'offerta e della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e la circolazione delle rappresentazioni sul territorio regionale;</p> <p>e) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole;</p> <p>f) sostengono le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi;</p> <p>g) raccordano le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne;</p> <p>h) concorrono agli interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate o in passato destinate alle attività di spettacolo;</p> <p>i) sostengono e promuovono l'espressione artistica dei giovani, la ricerca e la sperimentazione nel campo dello spettacolo, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;</p> <p>j) promuovono ed indirizzano la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo;</p> <p>k) sostengono il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro e della musica popolare siciliana, del teatro delle marionette e burattini;</p> <p>l) promuovono il recupero ed il reinserimento sociale dei detenuti attraverso le attività teatrali;</p> <p>m) promuovono la presenza organizzata sul territorio del teatro di strada.</p> (...) </p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e Finalità) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro)</p> <p>Nell'art 1 la legge parla genericamente di spettacolo. Nell'art.2, attività pubbliche per il teatro, parla di teatro e attività teatrali, specificando che gli obiettivi e le finalità, tra le altre, sono quelle di concorrere a un equilibrato sviluppo delle attività teatrali in tutte le diverse espressioni, generi e forme, comprese quelle amatoriali. Nella prassi vengono incluse anche le attività di danza.</p>
---------------------------	-------------------------	--	--

	<p>A. Attività diretta</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>B. Attività partecipate</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) h) promuove, a mezzo di convenzioni con università, organizzazioni, cooperative teatrali e loro consorzi e associazioni operanti stabilmente nel settore delle attività culturali, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale nonché alla formazione e al perfezionamento professionale; i) promuove, attraverso intese, accordi o convenzioni con i comuni, le province regionali e le istituzioni del bacino del Mediterraneo, la costituzione di una fondazione, denominata Accademia di arte del Mediterraneo, avente lo scopo di favorire l’alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori e incontri di studi; (...) TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 17 (Accademia di arte del dramma antico) 1. La Regione promuove, attraverso l’Istituto nazionale del dramma antico (INDA), l’istituzione dell’Accademia di arte del dramma antico, avente lo scopo di favorire l’alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori, attività teatrali scolastiche, incontri di studi, seminari, convegni, realizzazione e circuitazione di spettacoli, organizzazione di rassegne e festival.</p>	<p>All'Art 3 (Compiti della Regione), la regione promuove la costituzione dell'Accademia di arte del Mediterraneo allo scopo di favorire la formazione di giovani artisti e tecnici. All'Art 17 (Accademia di arte del dramma antico), la regione promuove attraverso l'INDA, l'istituzione dell'Accademia del dramma antico allo scopo di favorire l'arta formazione di giovani artisti e tecnici. La legge prevede inoltre la possibilità a partecipare alla costituzione e gestione di teatri stabili a Comuni e Province Regionali (vedi campo <i>3.D Riferimenti ad altre leggi regionali</i>)*</p> <p>* Le istituzioni a partecipazione pubblica non sono finanziate attraverso questa normativa. Vi sono delle norme generali cui fanno riferimento le circolari attuative ad hoc, a valere sulla l-LR. n.9 del 7/5/2015. FURS (Fondo unico regionale) che ha un capitolo rivolto esclusivamente agli enti a partecipazione pubblica regionale e /o extra regionale)</p>
	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) (...) 2. Il piano triennale delle attività teatrali contiene la programmazione degli interventi e provvede al censimento delle manifestazioni teatrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e rilevanza turistica. (...) 5. Il programma annuale delle attività teatrali individua e riconosce le strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale. 6. Il programma annuale delle attività teatrali prevede altresì la suddivisione in fasce delle strutture teatrali private e delle compagnie teatrali con gestione cooperativistica sulla base dei seguenti criteri: a) I fascia - soggetti privati e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale che: 1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno dieci anni, certificata da atto pubblico di costituzione; 2) abbiano permanentemente disponibilità di una sede teatrale agibile ed idonea alla apprensazione in pubblico di spettacoli, con almeno cento posti; 3) dispongano di una direzione artistica esclusiva, di comprovata professionalità, stabilmente inserita nella struttura; 4) abbiano dato stabilità al rapporto di lavoro del proprio personale amministrativo e tecnico; 5) documentino lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno sette mesi l’anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive; b) II fascia - soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che: 1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno cinque anni certificata da atto pubblico di costituzione; 2) abbiano disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, per il periodo necessario per l’espletamento dell’attività, la cui fruibilità deve comunque essere comprovata da contratto stipulato con il soggetto titolare della sede; 3) dispongano di una direzione artistica di comprovata professionalità; 4) dispongano di un nucleo tecnico amministrativo; 5) documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l’anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive; c) III fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che: 1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno tre anni, certificata da atto pubblico di costituzione; 2) documentino lo svolgimento di attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l’anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive; d) IV fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che: 1) documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, soggetti in condizione di forte disagio sociale e detenuti, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli. (...)</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>La legge non prevede non prevede un vero e proprio accreditamento né riconoscimento, tuttavia nel quadro del piano triennale, si provvede a un censimento delle manifestazioni testrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e di rilevanza turistica. In questo articolo, dunque, vengono individuate e sostenute le strutture teatrali private che si sono distinte per la qualità e il valore artistico delle produzioni. Nel programma annuale delle attività, le strutture teatrale private e le compagnie teatrali, che abbiano sede legale in Sicilia, sono dunque suddivise nelle seguenti fasce: La I fascia riconosce soggetti che abbiano svolto attività da almeno dieci anni, con permanentemente disponibilità di una sede teatrale agibile ed idonea, con almeno cento posti; dispongano di una direzione artistica esclusiva, documentino lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno sette mesi l’anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive; La II fascia soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni, con disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, per il periodo necessario per l’espletamento dell’attività, la cui fruibilità deve comunque essere comprovata da contratto stipulato con il soggetto titolare della sede; dispongano di una direzione artistica, documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l’anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive; La III fascia soggetti che abbiano svolto attività da almeno tre anni, con attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l’anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive; La IV fascia soggetti che documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli.</p>
	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 8 (Convenzioni) 1. L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al fine di potenziare gli interventi nei settori del teatro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all’articolo 6, comma 6, che svolgono attività di: a) formazione e di perfezionamento, nel territorio della Regione, di quadri professionali per attori e tecnici del settore teatrale, anche attraverso la propria attività, scuole di recitazione, laboratori teatrali, specie in aree meno fruite dalla programmazione teatrale regionale; b) produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti locali e dei festival e delle rassegne gestiti dalle strutture teatrali di cui ai precedenti articoli.</p> <p>Art. 12 (Teatro amatoriale e studentesco) 1. Per il sostegno delle attività amatoriali gestite da organismi siciliani, nonché per quelle gestite dalle scuole e dalle università, con il coinvolgimento degli studenti e per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli organismi professionali del teatro siciliano di cui ai precedenti articoli, prevedendo la concessione in uso delle sale e la fornitura di apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, a supporto delle attività svolte. 2. Per le medesime finalità, le province regionali e i comuni, nell’ambito dei compiti loro assegnati dal piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, possono concedere l’uso degli immobili di loro disponibilità destinati ad attività teatrali.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 8 (Convenzioni) Art. 12 (Teatro amatoriale e studentesco)</p> <p>Tra le altre modalità di intervento viene identificato lo strumento della Convenzione, stipulabile con i soggetti appartenenti alla prime tre fasce del programma di cui all'Art 6, comma 6 che svolgo attività di formazione e di perfezionamento professionale per attori e tecnici, anche attraverso la propria attività, scuole di recitazione, laboratori teatrali; e soggetti che svolgono attvità di produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologuche. Inoltre, le convenzioni sono strumento di finanziamento per i soggetti che detengono spazi e che svolgono attività professionale che possono accogliere amatoriali e/o attività di teatro studentesco, usufruendo del sostegno economico della Regione.</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...)	TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) Si accenna alla normativa nazionale e al fus nei principi generali e nell'introduzione e poi come unico riferimento al ruolo dello Stato, vi è all'Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) la seguente specifica: le funzioni di Regione, province regionali e comuni sono esercitate in coerenza con gli interventi e le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali
	B. Riferimenti ad altre normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 11 (Teatro di figura) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi non superiori al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili a soggetti che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e diffusione del teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto dall'UNESCO bene immateriale dell'umanità, attraverso spettacoli, rassegne, festival e centri museali connessi alla diffusione e conservazione del teatro di figura. 2. Per i soggetti operanti nell'ambito del teatro di figura che abbiano la disponibilità di una sede teatrale, l'intervento può tenere conto anche delle spese di gestione dello spazio.	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 11 (Teatro di figura) L'Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ai soggetti che si occupano di conservazione e diffusione del Teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO (Ndr, oggi l'Assessorato di competenza è quello del Turismo, Sport e Spettacolo, tuttavia nella legge non è stata modificata la dicitura)
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 9 (Interventi per attrezzature) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1985 44, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi agli organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile, per l'aggiornamento e l'acquisto attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo svolgimento di attività teatrali. 2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base di istanza presentata legale rappresentante della struttura teatrale richiedente, corredata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e può essere erogato in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art 19 (Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalità di cui all'articolo 6, con eccezione del comma 5, la spesa, determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è quantificata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 in euro 900 migliaia annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 59, comma 7, Tabella h), della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712. (...)	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 9 (Interventi per attrezzature) TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art 19 (Disposizioni finanziarie) Viene citata la L.R. 10 dicembre 1985, n. 44. (Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana) relativamente agli interventi per attrezzature (Art 9). La L.R. 10 dicembre 1985, n. 44 tratta: Interventi in favore degli enti locali per il recupero di edifici di proprietà degli stessi da utilizzare per attività musicali e teatrali, Interventi a favore degli enti locali per l'acquisizione di immobili e il Restauro di strumenti musicali. Altre Leggi Regionali espressamente citate sono relative alle disposizioni finanziarie.
	E. Funzione degli Enti locali	TITOLO I (Principi generali) Art 4 (Compiti delle province regionali) 1. Le province regionali concorrono, unitamente alla Regione e ai comuni, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili ubicati nel proprio territorio; b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1; c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro e ne assicurano l'uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali e loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11; d) promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di educazione teatrale. Art 5 (Compiti dei comuni) 1. I comuni concorrono, unitamente alla Regione ed alle province regionali, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili presenti nel proprio territorio; b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1; c) promuovono l'attività teatrale e, in collaborazione con le province regionali, le attività di formazione e di educazione teatrale; d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, il restauro conservativo, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico, artistico e architettonico, e ne assicurano l'uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali ed i loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11; e) effettuano il monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio, dandone annuale comunicazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. 2. I comuni, nell'ambito delle funzioni di cui alla presente legge, possono svolgere compiti attinenti alla programmazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture o di soggetti privati o di compagnie teatrali con gestione cooperativistica. I comuni possono altresì, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province regionali.	TITOLO I (Principi generali) Art 4 (Compiti delle province regionali) Art 5 (Compiti dei comuni) Agli artt 4 e 5 vengono rispettivamente definiti i compiti delle province regionali e dei Comuni. Province e Comuni, oltre a concorrere alla definizione del piano triennale delle attività di cui all'art 6, partecipano alla costituzione e gestione di teatri stabili nel territorio, elaborano proposte relative ai teatri nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali, promuovono e realizzano ristrutturazione e adeguamento strutturale degli immobili assicurandone l'uso sociale mediante convenzioni con enti, cooperative teatrali, consorzi e associazioni e promuovono d'accordo le une con gli altri attività teatrale, di formazione e di educazione teatrale. Tra i compiti esclusivi dei comuni vi sono il monitoraggio delle attività teatrali sul territorio e la programmazione ed erogazione dei servizi teatrali grazie a proprie strutture o a soggetti private e cooperative. Per comuni e province è altresì possibile costituire organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali.

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>L'impostazione della legge, orientata al sostegno delle strutture teatrali private, pur riconoscendo quelle che si distinguono per il particolare valore e dimensione (vedi campo <i>2.C Riconoscimento</i>), non individua istituzioni prevalenti. Le istituzioni a partecipazione pubblica non sono finanziate attraverso questa normativa.</p>
	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) (...) <p>5. Il programma annuale delle attività teatrali individua e riconosce le strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale.</p> <p>6. Il programma annuale delle attività teatrali prevede altresì la suddivisione in fasce delle strutture teatrali private e delle compagnie teatrali con gestione cooperativistica sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) I fascia - soggetti privati e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno dieci anni, certificata da atto pubblico di costituzione; 2) abbiano permanentemente disponibilità di una sede teatrale agibile ed idonea alla apprensazione in pubblico di spettacoli, con almeno cento posti; 3) dispongano di una direzione artistica esclusiva, di comprovata professionalità, stabilmente inserita nella struttura; 4) abbiano dato stabilità al rapporto di lavoro del proprio personale amministrativo e tecnico; 5) documentino lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno sette mesi l'anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive; <p>b) II fascia - soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno cinque anni certificata da atto pubblico di costituzione; 2) abbiano disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, per il periodo necessario per l'espletamento dell'attività, la cui fruibilità deve comunque essere comprovata da contratto stipulato con il soggetto titolare della sede; 3) dispongano di una direzione artistica di comprovata professionalità; 4) dispongano di un nucleo tecnico amministrativo; 5) documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l'anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive; <p>c) III fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abbiano sede legale in Sicilia e abbiano svolto attività da almeno tre anni, certificata da atto pubblico di costituzione; 2) documentino lo svolgimento di attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l'anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive; <p>d) IV fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, soggetti in condizione di forte disagio sociale e detenuti, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli. <p>7. Nel programma annuale di interventi possono essere inserite anche attività di teatro danza, non assimilabili a quelle teatrali, prodotte da compagnie specializzate nel settore.</p> <p>8. Alle strutture inserite nel programma annuale di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio della Regione o entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del programma, è assegnato un contributo all'attività da svolgere entro l'anno, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.</p> <p>9. Il contributo di cui al comma 8 è ripartito tra gli aventi diritto, tenendo conto:</p> <p>a) delle risorse iscritte nel bilancio della Regione per gli obiettivi del programma annuale delle attività teatrali;</p> <p>b) della classificazione di cui al comma 6, e precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i soggetti inseriti in I fascia concorrono al 40 per cento delle risorse disponibili; 2) i soggetti inseriti in II fascia concorrono al 30 per cento delle risorse disponibili; 3) i soggetti inseriti in III fascia concorrono al 20 per cento delle risorse disponibili; 4) i soggetti inseriti in IV fascia concorrono al 10 per cento delle risorse disponibili. <p>10. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con decreto stabilisce termini e modalità per la presentazione delle istanze per l'inserimento nel programma annuale e per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto, nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge.</p> <p>(...)</p> <p>12. Il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato qualora viene rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo.</p> </p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>Il piano triennale delle attività teatrali (Art 6) provvede al censimento delle manifestazioni teatrali che hanno valori culturali, artistici e rilevanza turistica, qui vengono anche individuate e riconosciute le strutture teatrali private che si sono distinte per la qualità e il valore artistico delle produzioni, che abbiano sede legale in Sicilia, vengono suddivise nelle seguenti fasce:</p> <p>La I fascia riconosce soggetti abbiano svolto attività da almeno dieci anni, con permanentemente disponibilità di una sede teatrale con almeno cento posti, una direzione artistica esclusiva, di comprovata professionalità, stabilmente inserita nella struttura; abbiano dato stabilità al rapporto di lavoro del proprio personale amministrativo e tecnico; documentino lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno sette mesi l'anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive;</p> <p>La II fascia riconosce soggetti con attività da almeno cinque anni, con disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, dispongano di una direzione artistica di comprovata professionalità; dispongano di un nucleo tecnico amministrativo; documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l'anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive;</p> <p>La III fascia soggetti con attività da almeno tre anni, documentino lo svolgimento di attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l'anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive;</p> <p>La IV fascia riconosce soggetti che documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli.</p>

	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) 1. La Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze: (...) c) garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l’integrazione con le altre arti; (...) 2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d’azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) f) sostengono le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi; (...) i) sostengono e promuovono l’espressione artistica dei giovani, la ricerca e la sperimentazione nel campo dello spettacolo, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie; (...)</p> <p>Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) l) promuove la drammaturgia giovane, come tutela del patrimonio culturale e teatrale; m) sostiene la formazione professionale di artisti giovani nel campo della produzione e distribuzione teatrale; (...) h) promuove, a mezzo di convenzioni con università, organizzazioni, cooperative teatrali e loro consorzi e associazioni operanti stabilmente nel settore delle attività culturali, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale nonché alla formazione e al perfezionamento professionale; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco) 1. Per il sostegno delle attività amatoriali gestite da organismi siciliani, nonché per quelle gestite dalle scuole e dalle università, con il coinvolgimento degli studenti e per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli organismi professionali del teatro siciliano di cui ai precedenti articoli, prevedendo la concessione in uso delle sale e la fornitura di apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, a supporto delle attività svolte. 2. Per le medesime finalità, le province regionali e i comuni, nell’ambito dei compiti loro assegnati dal piano triennale delle attività teatrali di cui all’articolo 6, possono concedere l’uso degli immobili di loro disponibilità destinati ad attività teatrali.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco)</p> <p>Regione, province e comuni (Art 2) promuovono la ricerca in ambito artistico, il rinnovo dei linguaggi e l'espressione artistica dei giovani. La Regione (Art 3) promuove la drammaturgia giovane e sostiene la formazione professionale di giovani artisti. L'Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco) è dedicato al sostegno delle attività amatoriali e a quelle delle scuole e delle università che coinvolgono gli studenti. Con queste organizzazioni, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni per la concessione di sale e fornitura di apparecchiature a supporto delle attività.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d’azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) e) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole; (...)</p> <p>Art. 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) e) sostiene iniziative volte alla diffusione del teatro per l’infanzia e la gioventù; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù) 1. Al fine di favorire organici progetti di promozione e di produzione nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di soggetti privati, di compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi per l'organizzazione di attività esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia e svolgano attività per l'infanzia ed i giovani in modo prioritario da almeno due anni, certificata da produzioni, distribuzione e didattica teatrale. 2. Per l'individuazione degli aventi diritto ai benefici di cui al presente articolo, si tiene conto dell'attività realizzata negli anni precedenti anche nel quadro di accordi con enti locali o organismi scolastici attraverso organici programmi culturali, nonché la presenza di una direzione artistica di accertata qualificazione e la disponibilità di spazi idoneamente attrezzati.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art. 3 (Compiti della Regione)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù)</p> <p>Regione, province e comuni (Art 2) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole. L'Art 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù) favorisce progetti organici di promozione e produzione nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù autorizzando l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione a contribuire fino al 70% della spesa prevista per l'organizzazione di attività per l'infanzia ed i giovani.</p>
	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d’azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) m) promuovono la presenza organizzata sul territorio del teatro di strada.</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) (...) 7. Nel programma annuale di interventi possono essere inserite anche attività di teatro danza, non assimilabili a quelle teatrali, prodotte da compagnie specializzate nel settore. (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>Regione, province e comuni promuovono la presenza sul territorio del teatro di strada. Inoltre, è contemplata anche la danza come disciplina finanziata a valere sulla legge.</p>

5. FESTIVAL	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) g) raccordano le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì: (...) c) finanziare l'organizzazione e la gestione da parte di organismi siciliani, di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione, tenendo conto del programma degli spettacoli, delle località e dei siti monumentali e archeologici interessati, della tipologia di pubblico previsto e, soprattutto, della partecipazione di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori siciliani. (...)</p> <p>Art 8 (Convenzioni) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al fine di potenziare gli interventi nei settori del teatro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all'articolo 6, comma 6, che svolgono attività di: (...) b) produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti locali e dei festival e delle rassegne gestiti dalle strutture teatrali di cui ai precedenti articoli.</p> <p>Art 11 (Teatro di figura) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi non superiori al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili a soggetti che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e diffusione del teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto dall'UNESCO bene immateriale dell'umanità, attraverso spettacoli, rassegne, festival e centri museali connessi alla diffusione e conservazione del teatro di figura. (...)</p> <p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 17 (Accademia di arte del dramma antico) 1. La Regione promuove, attraverso l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), l'istituzione dell'Accademia di arte del dramma antico, avente lo scopo di favorire l'alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori, attività teatrali scolastiche, incontri di studi, seminari, convegni, realizzazione e circuitazione di spettacoli, organizzazione di rassegne e festival.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento) Art 8 (Convenzioni) Art 11 (Teatro di figura)</p> <p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 17 (Accademia di arte del dramma antico)</p> <p>I festival sono citati in diversi articoli (2, 7, 8, 11 e 17). All'Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) viene indicato il raccordo di attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne. All'Art 7, tra le Altre forme di intervento, viene indicato il finanziamento di festival e rassegne nel territorio della Regione da parte di organismi siciliani. All'Art 8 (Convenzioni), viene autorizzata da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la stipula di convenzioni con soggetti che producono e gestiscono spettacoli classici da rappresentare prioritariamente in zone archeologiche. All'Art 11 (Teatro di Figura), tra gli scopi dei contributi concessi ai soggetti che si occupano di conservazione e diffusione del teatro dell'Opera dei Pupi vi è il finanziamento di spettacolo, rassegne e festival. All'Art 17 (Accademia di arte del dramma antico) viene indicata tra le attività dell'Accademia promossa dalla Regione l'organizzazione di rassegne e festival.</p>	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	nessun riferimento	nessun riferimento	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 4 (Compiti delle province regionali) 1. Le province regionali concorrono, unitamente alla Regione e ai comuni, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili ubicati nel proprio territorio; b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1; c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro e ne assicurano l'uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali e loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11; (...)</p> <p>Art. 5 (Compiti dei comuni) 1. I comuni concorrono, unitamente alla Regione ed alle province regionali, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili presenti nel proprio territorio; b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1; (...) d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, il restauro conservativo, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico, artistico e architettonico, e ne assicurano l'uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali ed i loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11; e) effettuano il monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio, dandone annuale comunicazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. 2. I comuni, nell'ambito delle funzioni di cui alla presente legge, possono svolgere compiti attinenti alla programmazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture o di soggetti privati o di compagnie teatrali con gestione cooperativistica. I comuni possono, altresì, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province regionali.</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco) (...) 2. Per le medesime finalità, le province regionali e i comuni, nell'ambito dei compiti loro assegnati dal piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, possono concedere l'uso degli immobili di loro disponibilità destinati ad attività teatrali.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 4 (Compiti delle province regionali) Art. 5 (Compiti dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco)</p> <p>La legge individua tra i compiti delle province e dei comuni la partecipazione alla costituzione di teatri stabili, l'elaborazione di proposte relative ai teatri ubacati nel proprio territorio (programmazione) e la gestione e il restauro degli immobili. Inoltre ai comuni sono affidati i compiti attinenti alla programmazione e erogazione dei servizi teatrali, sia avvaendosi di proprie strutture che attraverso soggetti privati o cooperative. Province e comuni possono concedere l'uso di immobili di loro disponibilità a compagnie teatrali amatoriali, scolastiche e universitarie.</p>
	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì: a) concedere contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, gestite da organismi privati, da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali tenendo conto delle tipologie dei teatri e degli spazi teatrali utilizzati, delle località sedi delle attività, della tipologia del pubblico previsto, della presenza su tutto il territorio regionale; b) sostenere le attività svolte dagli organismi teatrali siciliani al di fuori del territorio regionale ed in particolare all'estero; (...)</p> <p>2. Al fine di favorire la formazione di un circuito permanente di distribuzione delle attività teatrali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con i circuiti nazionali principali, tra i quali l'Ente teatro italiano (ETI) e l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento)</p> <p>L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni per collegare organismi di distribuzione con i circuiti nazionali principali tra cui ETI (ancora operante alla data della legge) ed INDA. Inoltre, nell'art. 7 comma 1 a è prevista l'erogazione di contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, gestite da organismi privati e da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali.</p>

7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 13 (Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni teatrali) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle imprese che gestiscono sale destinate alle rappresentazioni teatrali, in possesso delle prescritte autorizzazioni, contributi per i costi di gestione della sala. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a seguito di istanza prodotta dai legali rappresentanti delle imprese aventi diritto, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e il possesso dei requisiti di legge, nella misura seguente: a) fino al 40 per cento dei costi di gestione sostenuti dalle imprese che gestiscono spazi pari o superiori a cento posti e che garantiscono almeno sessanta giornate di spettacoli; b) fino al 20 per cento dei costi di gestione sostenuti dalle imprese che gestiscono spazi inferiori a cento posti e che nell'arco dell'anno garantiscono almeno quaranta giornate di spettacoli. 3. Per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tiene conto dei seguenti criteri: a) ricettività della struttura teatrale; b) numero complessivo degli spettatori paganti e degli abbonamenti; c) numero degli spettacoli rivolti all'infanzia.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 13 (Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni teatrali)</p> <p>Nell'art. 13 si fa riferimento al sostegno all'esercizio teatrale e garantisce un contributo alle imprese che gestiscono sale atte alle rappresentazioni teatrali a copertura dei costi di gestione. Vi è una differenziazione in fasce in base al numero di posti della sala: oltre i 100 posti la copertura è del 40% sui costi ritenuti ammissibili, sotto i 100 posti vi è una copertura del 20% dei costi. Si specifica che l'Assessorato, nell'erogazione di tali contributi, tiene conto della ricettività della struttura teatrale, del numero complessivo degli spettatori paganti e in abbonamento, del numero degli spettacoli rivolti all'infanzia.</p>
	A. Riferimento area sociale	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) g) raccordano le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne; (...)</p> <p>Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) n) promuove e sostiene le attività teatrali rivolte ai detenuti o da essi realizzate. (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) (...) 6. Il programma annuale delle attività teatrali prevede altresì la suddivisione in fasce delle strutture teatrali private e delle compagnie teatrali con gestione cooperativistica sulla base dei seguenti criteri: (...) d) IV fascia – soggetti operanti nel campo della produzione teatrale che: 1) documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, soggetti in condizione di forte disagio sociale e detenuti, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli. (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>Regione, province e comuni raccordano le attività di spettacolo con le politiche sociali. All'Art 3. (Compiti della Regione) la regione promuove le attività teatrali rivolte ai detenuti. All'art.6 comma 6, lettera d , nella IV, fascia, l'intervento finanziario è rivolto al sostegno di attività nel campo del teatro della diversità, compagnie composte da soggetti diversamente abili.</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	B. Formazione professionale	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) 1. La Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze: (...) e) promuovono la formazione professionale degli operatori. (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) j) promuovono ed indirizzano la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo; (...)</p> <p>Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) h) promuove, a mezzo di convenzioni con università, organizzazioni, cooperative teatrali e loro consorzi e associazioni operanti stabilmente nel settore delle attività culturali, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale nonché alla formazione e al perfezionamento professionale; i) promuove, attraverso intese, accordi o convenzioni con i comuni, le province regionali e le istituzioni del bacino del Mediterraneo, la costituzione di una fondazione, denominata Accademia di arte del Mediterraneo, avente lo scopo di favorire l'alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori e incontri di studi; j) concorre alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri; (...) m) sostiene la formazione professionale di artisti giovani nel campo della produzione e distribuzione teatrale; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 8 (Convenzioni) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al fine di potenziare gli interventi nei settori del teatro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all'articolo 6, comma 6, che svolgono attività di: a) formazione e di perfezionamento, nel territorio della Regione, di quadri professionali per attori e tecnici del settore teatrale, anche attraverso la propria attività, scuole di recitazione, laboratori teatrali, specie in aree meno fruite dalla programmazione teatrale regionale; (...)</p> <p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 17 (Accademia di arte del dramma antico) 1. La Regione promuove, attraverso l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), l'istituzione dell'Accademia di arte del dramma antico, avente lo scopo di favorire l'alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori, attività teatrali scolastiche, incontri di studi, seminari, convegni, realizzazione e circuitazione di spettacoli, organizzazione di rassegne e festival.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 8 (Convenzioni)</p> <p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 17 (Accademia di arte del dramma antico)</p> <p>La formazione professionale è promossa dalla Regione che indirizza la formazione del personale artistico e tecnico dello spettacolo attraverso convenzioni con università ed enti operanti nel settore. Due enti, l'Accademia di arte e del dramma antico e l'Accademia di arte del mediterraneo, hanno funzione specifico di favorire l'alta formazione artistica e tecnica mediante corsi, laboratori, attività teatrali scolastiche, incontri, studi, seminari, convegni, realizzazione e circuitazione di spettacoli, organizzazione di rassegne e festival.</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) g) raccordano le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne; (...)</p> <p>Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) k) promuove il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) (...) 2. Il piano triennale delle attività teatrali contiene la programmazione degli interventi e provvede al censimento delle manifestazioni teatrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e rilevanza turistica. (...)</p> <p>Art 7 (Altre forme di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì: (...) c) finanziare l'organizzazione e la gestione da parte di organismi siciliani, di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione, tenendo conto del programma degli spettacoli, delle località e dei siti monumentali e archeologici interessati, della tipologia di pubblico previsto e, soprattutto, della partecipazione di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori siciliani. (...)</p> <p>Art 8 (Convenzioni) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al fine di potenziare gli interventi nei settori del teatro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all'articolo 6, comma 6, che svolgono attività di: (...) b) produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti locali e dei festival e delle rassegne gestiti dalle strutture teatrali di cui ai precedenti articoli.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) Art 7 (Altre forme di intervento) Art 8 (Convenzioni)</p> <p>Regione, province e comuni raccordano attività di spettacolo con le politiche turistiche e di valorizzazione dei beni culturali. Il turismo culturale viene riconosciuto enfatizzando l'importanza alle iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale e presso siti archeologici.* Inoltre la rilevanza turistica è uno dei criteri individuati per la definizione delle manifestazioni di particolare interesse.</p> <p>*Valorizzazione dei beni culturali, nel caso della Regione siciliana per la maggior parte si fa riferimento ai Teatri di Pietra e loro valorizzazione in termini turistici come elementi di rilevante interesse. Nello specifico nell'art.8 che regola le convenzioni, si parla di sostegno alle attività che svolgono produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti locali e dei festival.</p>
	<p>D. Lavoro</p>	<p>TITOLO II Programmazione degli interventi Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) (...) 12. Il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato qualora viene rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo.</p> <p>Art 7 (Altre forme di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì: (...) c) finanziare l'organizzazione e la gestione da parte di organismi siciliani, di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione, tenendo conto del programma degli spettacoli, delle località e dei siti monumentali e archeologici interessati, della tipologia di pubblico previsto e, soprattutto, della partecipazione di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori siciliani. (...)</p>	<p>TITOLO II Programmazione degli interventi Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) Art 7 (Altre forme di intervento)</p> <p>All'art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale), viene revocato il contributo concesso qualora rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo. All'art 7 (Altre forme di intervento) per il finanziamento di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione vengono favorite le iniziative dove partecipano di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori, siciliani.</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) h) concorrono agli interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate o in passato destinate alle attività di spettacolo; (...)</p> <p>Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) d) favorisce, ai fini di una maggiore diffusione della cultura teatrale, l'individuazione e l'adattamento di spazi per la realizzazione di attività sceniche e intraprende iniziative per l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi per lo svolgimento di attività teatrali; (...)</p> <p>Art 4 (Compiti delle province regionali) 1. Le province regionali concorrono, unitamente alla Regione e ai comuni, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: (...) c) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro e ne assicurano l'uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali e loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11; (...)</p> <p>Art 5 (Compiti dei comuni) 1. I comuni concorrono, unitamente alla Regione ed alle province regionali, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: (...) d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, il restauro conservativo, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico, artistico e architettonico, e ne assicurano l'uso sociale mediante convenzioni con gli enti, le cooperative teatrali ed i loro consorzi e le associazioni di cui agli articoli 6, comma 6, 10 e 11; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 9 (Interventi per attrezzature) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi agli organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile, per l'aggiornamento e l'acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo svolgimento di attività teatrali. 2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della struttura teatrale richiedente, corredata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e può essere erogato in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione) Art 4 (Compiti delle province regionali) Art 5 (Compiti dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 9 (Interventi per attrezzature)</p> <p>All'art 3 (Compiti della Regione) viene indicato che la Regione favorisce l'adattamento di spazi e intraprende iniziative per l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per lo svolgimento di attività teatrali. Agli artt 4 (Compiti delle province regionali) e 5 (Compiti dei comuni) province e comuni, promuovono e realizzano restauro, ristrutturazione adeguamento degli immobili di loro proprietà nell'ambito del piano triennale delle attività teatrali. Art. 9 finanzia strumenti, arredi e aggiornamento delle attrezzature atte allo svolgimento delle attività,</p>
	<p>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) i) promuove, attraverso intese, accordi o convenzioni con i comuni, le province regionali e le istituzioni del bacino del Mediterraneo, la costituzione di una fondazione, denominata Accademia di arte del Mediterraneo, avente lo scopo di favorire l'alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il Mediterraneo mediante corsi, laboratori e incontri di studi;</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 7 (Altre forme di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì: (...) b) sostenere le attività svolte dagli organismi teatrali siciliani al di fuori del territorio regionale ed in particolare all'estero; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art. 3 (Compiti della Regione)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 7 (Altre forme di intervento)</p> <p>Nell'art. 7 si fa un riferimento al sostegno delle attività svolte dagli organismi siciliani all'estero o fuori regione. Nell'art 3 comma 1 i si fa riferimento alla costituzione dell'Accademia del Mediterraneo rivolta all'alta formazione per giovani artisti e tecnici teatrali di tutto il territorio del Mediterraneo.</p>
	<p>G. Forme di credito</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e finalità) (...) 2. La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno: (...) c) all'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, alla formazione del fondo rischi e dei fondi di garanzia operanti nel settore mediante anticipazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato e la stipulazione di apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e finalità)</p> <p>All'Art 1 (Principi e finalità), la Regione dispone misure di sostegno per l'accesso al credito da parte di imprese dello spettacolo e alla formazione di fondo rischi e fondi di garanzia grazie a prestiti a tasso agevolato e convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione.</p>
	<p>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì: a) concedere contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, gestite da organismi privati, da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali tenendo conto delle tipologie dei teatri e degli spazi teatrali utilizzati, delle località sedi delle attività, della tipologia del pubblico previsto, della presenza su tutto il territorio regionale; (...)</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 7 (Altre forme di intervento)</p> <p>Nell'art 7, il sostegno alle attività di distribuzione e circuitazione, indica anche l'attività di formazione e promozione del pubblico.</p>

	I. Tradizione e lingue locali	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 3 (Compiti della Regione) 1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione: (...) f) sostiene iniziative volte alla conservazione ed alla valorizzazione del repertorio classico, siciliano e dialettale; (...)</p> <p>Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) (...) 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: (...) b) affermano e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche e ne promuovono lo sviluppo; (...) k) sostengono il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro e della musica popolare siciliana, del teatro delle marionette e burattini; (...)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 11 (Teatro di figura) 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi non superiori al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili a soggetti che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e diffusione del teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto dall'UNESCO bene immateriale dell'umanità, attraverso spettacoli, rassegne, festival e centri museali connessi alla diffusione e conservazione del teatro di figura. 2. Per i soggetti operanti nell'ambito del teatro di figura che abbiano la disponibilità di una sede teatrale, l'intervento può tenere conto anche delle spese di gestione dello spazio.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 11 (Teatro di figura)</p> <p>La Regione sostiene la conservazione del repertorio classico, siciliano e dialettale. Regione, province e comuni, tutelano e promuovono il teatro delle minoranze linguistiche e sostengono il recupero del patrimonio storico teatrale, musicale e del teatro delle marionette e burattini. L'Art 11 (Teatri di Figura) è dedicato al finanziamento del Teatro di figura di tradizione ovvero l'Opera dei Pupi</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	J. Osservatori	<p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art. 15 (Osservatorio regionale delle attività teatrali) 1. Presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è istituito l'Osservatorio regionale delle attività teatrali, che espleta le seguenti funzioni: a) esprime parere sul piano triennale delle attività culturali, con la presenza obbligatoria dei rappresentanti dell'Unione delle province siciliane e dell'Associazione dei comuni siciliani; b) esprime pareri e valutazioni, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in ordine all'attuazione del programma annuale delle attività teatrali e delle altre misure previste dal Titolo II della presente legge; c) svolge compiti di rilevazione, analisi e documentazione delle attività teatrali; d) dialoga con l'Osservatorio nazionale dello spettacolo; e) formula indirizzi e criteri per la conferenza regionale delle attività teatrali di cui all'articolo 16. 2. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ed è composto: a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, o da un suo delegato, che lo presiede; b) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, o da un suo delegato; c) dal Presidente della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, o da un suo delegato; d) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente o da un suo delegato; e) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'architettura e dell'arte contemporanea (DARC); f) dal dirigente generale del Dipartimento regionale della pubblica istruzione o da un suo delegato; g) dal dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo o da un suo delegato; h) da un rappresentante designato dal presidente dell'Unione delle province siciliane; i) da un rappresentante designato dal presidente dell'Associazione dei comuni siciliani; j) da quattro esperti nel settore dello spettacolo dal vivo, aventi comprovata esperienza professionale o didattica rispettivamente nella storia del teatro, nell'organizzazione dello spettacolo, nell'analisi economica e statistica dello spettacolo, nelle politiche culturali, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; k) da due rappresentanti delle associazioni teatrali e da un critico teatrale designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; l) da un rappresentante designato dalle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5; m) da un rappresentante designato dal sindacato attori italiani e da uno designato dal sindacato dei lavoratori della comunicazione; n) dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato; o) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative teatrali e loro consorzi. 3. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente. 4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito. La nomina a componente dell'Osservatorio e la partecipazione alle sue sedute è incompatibile con lo svolgimento di funzioni, cariche e attività riconducibili direttamente o indirettamente ai soggetti che presentano istanze o richieste di contributi ai sensi della presente legge. 5. L'Osservatorio, per proprie esigenze istruttorie, può nominare al suo interno commissioni e affidare alle stesse la trattazione di pareri o di valutazioni ad esso richieste.</p>	<p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art. 15 (Osservatorio regionale delle attività teatrali)</p> <p>Con l'art. 15 viene istituito l'osservatorio regionale per le attività teatrali (con teatrali in realtà si fa riferimento a tutte le attività di spettacolo dal vivo finanziate), vengono definite le funzioni e i compiti dell'osservatorio. E se ne indica la composizione su volontà del Presidente della Regione che lo nomina: È composto dall'Assessore di competenza (nella legge si indica l'assessorato ai BBCC ma oggi l'applicazione della norma viene effettuata dall'Assessorato al Turismo che ha la delega allo Spettacolo); Dal presidente della commissione sulle attività culturali, Dal dirigente del Dipartimento di competenza, dai dirigenti del Dipartimento istruzione e dal Dirigente dipartimento Architettura e Arte contemporanea; dall'Anci e associazione province, da quattro esperti con comprovata competenza in Organizzazione, Storia del Teatro, economica e statistica dello Spettacolo e politiche culturali. Da un critico, da due rappresentanti delle associazioni di categoria, dal sindacato, dal Direttore Ufficio regionale; i suoi compiti sono: la rilevazione e l'analisi e documentazione delle attività teatrali, il dialogo con l'Osservatorio nazionale dello Spettacolo. *NOTA: L'osservatorio non si è mai formalmente istituito né riunito.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento

<p>9. ASPETTI TECNICI</p>	<p><i>Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9</i> <i>Capo IV (Fondo unico regionale per lo spettacolo. Riscossione Sicilia. Ulteriori disposizioni in materia di personale)</i> <i>Art. 65 (Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS))</i> 1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo- lo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le atti- vità di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa. 2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modi- fiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regio- nale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazio- ne dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare: a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio struttura- le dei conti; b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi non inferiori all'ammontare dei contri- buti pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno prece- dente e rispettivamente del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti; c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti. 5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.</p>	<p>Nel 2015 il capitolo della legge di stabilità regionale che finanzia il settore dello spettacolo dal vivo normato dalla presente legge viene sostenuto attraverso il FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO, attraverso il quale la Regione sostiene oltre alla presente legge, anche la legge 44 del 1988 per la Musica e le fondazioni e i teatri a partecipazione pubblica, per una parte di attività.</p>
<p>10. RISORSE</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 14 (Accesso ai contributi) 1. I contributi concessi ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 non sono cumulabili, nel medesimo esercizio finanziario, con le altre misure di sostegno dell'attività teatrale previste dalla presente legge, ad eccezione del diritto ai contributi del programma annuale delle attività teatrali di cui all'articolo 6.</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art. 19(Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalità di cui all'articolo 6, con eccezione del comma 5, la spesa, determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è quantificata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 in euro 900 migliaia annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 59, comma 7, Tabella h), della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712. 2. Per le finalità della presente legge, con esclusione della spesa di cui al comma 1, la spesa complessiva è valutata in euro 665 migliaia per l'esercizio finanziario 2007 ed euro 1.380 migliaia annui per gli esercizi finanziari 2008 e 2009. La spesa di cui al presente comma, iscritta nella U.P.B. 9.3.1.3.6, è come di seguito destinata: Articolo anno 2007 anno 2008 anno 2009 - articolo 6, comma 5 € 50 € 100 € 100 (strutture teatrali private) - articolo 7, comma 1, lettera a) € 50 € 100 € 100 (distribuzione e circuitazione spettacoli) - articolo 7, comma 1, lettera b) € 50 € 100 € 100 (attività fuori dal territorio regionale) - articolo 7, comma 1, lettera c) € 50 € 100 € 100 (rassegne e festival) - articolo 7, comma 2 € 50 € 100 € 100 (convenz. organismi di distribuz. spettacoli) - articolo 8 € 50 € 100 € 100 (convenzioni) - articolo 9 € 100 € 150 € 150 (adattamento di attrezzature) - articolo 10 € 50 € 100 € 100 (teatro per l'infanzia e la gioventù) - articolo 11 € 50 € 100 € 100 (teatro di figura) - articolo 12 € 50 € 100 € 100 (teatro amatoriale e studentesco) - articolo 13 € 50 € 100 € 100 (costi di gestione sale teatrali) - articolo 15 € 15 € 30 € 30 (Osservatorio regionale delle attività teatrali) - articolo 16 -- € 100 € 100 (Conferenza regionale delle attività teatrali) - articolo 17 € 50 € 100 € 100 (Accademia d'arte del dramma antico) 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione dell'importo di euro 665 migliaia delle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376528, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 l'onere di euro 1.380 migliaia annui trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 9.3.1.3.2.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 14 (Accesso ai contributi)</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni finali e transitorie) Art. 19(Disposizioni finanziarie)</p> <p>Gli articoli 14 e 19 sono di carattere finanziario, il 14 specifica che non è possibile cumulare più finanziamenti a valere sulla presente legge eccetto quelli regolamentati dall'art.6 comma 6, gergalmente deifnite "fasce". L'art. 19 regola le diposizioni finanziarie che a partire dal 2015 ricadono sotto il capitolo del FURS, Fondo Unico regionale per lo spettacolo che sostiene anche la normativa sulla musica e i teatri a partecipazione regionale e pubblica.</p>